



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** l'istanza in data 09/10/2020, con la quale l'Associazione "YACHT CLUB VENEZIA" ha richiesto l'emissione di un provvedimento ordinativo allo scopo di regolamentare la navigazione nei canali marittimi lagunari di competenza per il regolare svolgimento di una manifestazione velica denominata "VENICE HOSPITALITY CHALLENGE – Gran Premio Città di Venezia", prevista svolgersi il giorno 17 ottobre 2020, con la partecipazione di circa n°14 imbarcazioni a vela;

**VISTA:** la nota prot. n°14138, in data 14/10/2020, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha autorizzato, ai fini demaniali marittimi e con prescrizioni, lo svolgimento della manifestazione in questione;

**RITENUTO:** opportuno disciplinare la navigazione nei canali marittimi lagunari interessati dall'evento, al fine di salvaguardarne la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone;

**VISTA:** la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il vigente "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";

**VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTI:** gli articoli 17, 24, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che il giorno **17 ottobre 2020**, dalle ore 13:00 alle ore 16:30 circa, è previsto lo svolgimento di una manifestazione velica non competitiva con la partecipazione di circa n°14 (quattordici) imbarcazioni a vela, con sviluppo del campo di regata nel **Bacino di San Marco, Canale San Marco e Canale della Giudecca**, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

La partenza ed il percorso della manifestazione velica potranno avvenire in una delle modalità di seguito indicate, a seconda delle condizioni meteorologiche in atto:

**Con poco vento:** partenza dalla Marittima e successivo transito in Canale della Giudecca, Bacino San Marco, Canale San Marco e arrivo a Sant'Elena;

**Con vento sufficiente (sopra i 5 nodi):** partenza al traverso della Chiesa del Redentore - Canale della Giudecca, transito in Bacino San Marco, Canale San Marco, giro boa posizionata al traverso di Sant'Elena, ritorno fino al traverso di una boa posizionata al traverso dell'Hotel Hilton e arrivo al traverso del Cipriani.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Il giorno **17 ottobre 2020**, dalle ore 13:00 alle ore 16:30 circa, nel campo di regata di cui al "rende noto" sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico da parte di ogni tipologia di unità, con esclusione di quelle al successivo art. 4.

Si fa obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze del campo di regata di non interferire con il regolare svolgimento della manifestazione, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalle unità partecipanti, limitando la velocità al minimo necessario per la conduzione della manovra e prestando attenzione alle eventuali indicazioni provenienti dalle unità di assistenza, in costante ascolto sui canali VHF 13 e 16.

### **Articolo 2**

Prima di procedere al posizionamento delle boe, il responsabile dell'organizzazione deve contattare sul canale 16 VHF (o telefonicamente al n. 041 2405745) la Sala Operativa della Capitaneria di porto, per comunicare l'inizio e il termine della manifestazione, nonché il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti.

L'intero campo di regata dovrà essere sgomberato dalle boe, dalle unità regatanti entro le ore 16:30.

### **Articolo 3**

L'Organizzatore della manifestazione deve predisporre e mantenere per tutta la durata dell'evento un adeguato servizio di assistenza, svolta con imbarcazioni opportunamente dislocate, nonché lasciare libera una fascia di 50 (cinquanta) metri dalle rive dei canali interessati dalla manifestazione velica per il transito dei mezzi del servizio pubblico di linea. Inoltre, deve coordinarsi con la Sala Operativa dell'A.C.T.V. al fine di permettere il transito del *ferry-boat* per la linea Tronchetto – Lido e viceversa.

#### Articolo 4

I divieti cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell'Ente organizzatore, nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza, della Protezione Civile, della Guardia Costiera Ausiliaria e Volontaria, e di soccorso.

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano inoltre ai mezzi del servizio pubblico di linea allo scopo di garantire i collegamenti con le isole, ai quali è consentito il transito in Bacino San Marco, Canale San Marco e Canale della Giudecca lungo lo spazio libero di 50 (cinquanta) metri dalla riva su entrambe le sponde, che dovrà essere tenuto sgombro dai regatanti.

I conduttori delle unità di cui al comma precedente devono navigare alla minima velocità consentita per la manovra in sicurezza, mantenendosi a debita distanza dall'area di regata, e possono attraversare il campo di regata, osservando scrupolosamente le disposizioni impartite localmente dal referente operativo dell'A.C.T.V., in contatto con il comitato organizzatore. I gestori del trasporto pubblico di linea dovranno quindi provvedere, con proprio personale dedicato, al coordinamento dei servizi durante lo svolgimento della regata.

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione velica, a giudizio dell'organizzatore della manifestazione, la manifestazione dovrà essere sospesa.

#### Articolo 5

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

**Venezia, lì** (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Piero PELLIZZARI**  
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

